



# Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

## **STATUTO** **TERME di SCIACCA S.p.A.** **ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita la Società per Azioni con denominazione "TERME DI SCIACCA S.p.A."

### **ART. 2 – SEDE**

La Società ha sede legale in Sciacca.

### **ARTICOLO 3 – DURATA**

La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilatrentacinque (31.12.2035), salvo proroga espressa o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

### **ARTICOLO 4 – OGGETTO**

- 1) – La società ha per oggetto:
  - l'amministrazione, la gestione e la valorizzazione dei complessi cremotermaali ed idrominerali esistenti nel bacino idrotermale di Sciacca;
  - la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti o che venissero scoperte nell'ambito del territorio termale;
  - le attività accessorie e complementari, quali l'esercizio di attività sanitarie, riabilitative e curative in genere;
  - la vendita dell'acqua minerale, termale e naturale in genere, del fango termale, in Italia e all'estero;
  - la conduzione di alberghi, ristoranti, bar ed esercizi pubblici in genere, nonché di carattere ricreativo e di intrattenimento;
  - la gestione di "beauty-farm".
- 2) – La società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, escluso il rilascio di garantire di qualsiasi genere nei confronti di terzi.
- 3) – La Società potrà altresì assumere, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre imprese o società, anche cooperative o consortili, ed in consorzi ed associazioni temporanee, costituiti o costituendi.
- 4) – La Società potrà infine promuovere la costituzione di società controllate nel caso in cui tali attività risultassero utili e/o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

### **ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE**

- 1) – Il capitale sociale viene stabilito nella somma di Euro 16.870.000,00 (sedecimilionioottocentosettantamila) virgola zero zero, diviso in numero 16.870 (sedecimilaottocentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000 (mille) cadauna.
- 2) – Agli Amministratori è attribuita la facoltà di aumentare il capitale in una o più volte fino ad un ammontare di euro ventimilionitrecentocinquantamila/00 (€20.350.000,00) entro cinque anni dal 21 dicembre 2009 nel rispetto degli articoli 2443 e 2438 C.C. da sottoscrivere e versare da parte della Regione Siciliana ex art.1 comma 2 L.R.11/2007.



1



## Terme di Sgiacca S.p.A

a socio unico

### ARTICOLO 6 – AZIONI

- 1) Tutte le azioni sono nominative ed indivisibili.
- 2) I nomi degli azionisti sono riportati nel libro dei soci.
- 3) Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
- 4) La societ  pu  deliberare che speciali categorie di azioni siano dotate di diritti diversi, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2348 C.C.
- 5) Le azioni ed i relativi diritti d'opzione possono essere ceduti anche a terzi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del presente statuto. I soci, a parit  di prezzo di cessione, hanno il diritto di prelazione nella cessione delle azioni e dei diritti.
- 6) In ogni caso la partecipazione azionaria degli Enti Pubblici nella Societ  non potr  essere inferiore al 51% del capitale sociale.
- 7) La Societ , a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, potr  emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli artt. 2346 e 2349 C.C..
- 8) Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis C.C., la Societ  potr  emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attivit  sociale in un determinato settore ed i cui dividendi potranno essere pagati nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Societ .

### ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO DI AZIONI

- 1) Nel rispetto dei limiti indicati dall'art.6.6 del presente statuto, il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni ovvero trasferire i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovr  farne offerta in prelazione agli altri soci, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, a mezzo raccomandata A.R., l'Offerta di Prelazione che deve contenere:
  - a) l'indicazione delle Azioni nonch  dei diritti di opzione che intende cedere;
  - b) le generalit  del potenziale acquirente;
  - c) il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le Azioni verrebbero alienate o costituite.
- 2) Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'Offerta di Prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico dovr  inviarne copia, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci. Questi ultimi, dovranno inviare al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero all'Amministratore Unico entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza ed a mezzo raccomandata A.R. la Comunicazione di Risposta con l'indicazione che intendono esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'offerta.
- 3) L'Offerta di Prelazione dovr  essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare dell'Azioni o dei Diritti, senza che alcuna modifica delle condizioni, anche di prezzo, indicate dal Socio Offerente. Non sono ammesse accettazioni parziali dell'offerta contenuta nell'Offerta di Prelazione.
- 4) In caso di ricevimento di due o pi  risposte, le azioni o i diritti verranno attribuiti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale.
- 5) Una volta decorso il termine per l'invio delle Comunicazioni di Risposta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico dovr  comunicare a mezzo raccomandata A.R., al socio offerente la Comunicazione di Risposta ricevuta ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'Offerta di Prelazione.



2



## Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

- 6) Unitamente all'invio di detta comunicazione, l'Organo Amministrativo dovrà inviare la Socio offerente la propria Autorizzazione al perfezionamento del negozio con il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione ovvero con il terzo indicato nell'Offerta di Prelazione.
- 7) L'atto di cessione delle azioni o dei diritti dovrà essere perfezionato entro sessanta giorni successivi al ricevimento dell'Autorizzazione.
- 8) Il socio offerente, entro dieci giorni dall'atto negoziale, dovrà comunicare all'Organo Amministrativo l'avvenuta stipula e nel contempo fornire prova a mezzo di copia conforme dello stesso.
- 9) Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo comporta la nullità degli atti di cessione delle azioni e di ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di socio, con conseguente inefficacia ed inopponibilità degli stessi nei confronti della società.
- 10) Le azioni sono liberamente trasferite nei confronti della Regione Siciliana.

### **ARTICOLO 8 – CLAUSOLA DI GRADIMENTO**

- 1) L'alienazione a soggetti privati di azioni, diritti di opzione su azioni di nuova emissione od obbligazioni convertibili in azioni è subordinata al gradimento dell'Organo Amministrativo e, che dovrà valutare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e/o finanziaria del cessionario in relazione all'attività sociale, in conformità con la normativa applicabile, con l'obbligo di motivazione specifica sul punto in caso di rifiuto del gradimento.
- 2) Ai sensi dell'articolo 2355-bis, 2° comma C.C., nell'ipotesi in cui venga rifiutato il gradimento l'alienante potrà recedere dalla società.
- 3) Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A/R, spedita presso la sede della Società, entro trenta giorni dalla comunicazione del rifiuto del gradimento, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni del procedimento, del numero e della categoria della azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 4) La quota di liquidazione è determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter C.C..
- 5) Le azioni sono liberamente trasferibili nei confronti della Regione Siciliana.

### **ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI**

- 1) La società può emettere prestiti obbligazionari anche convertibili.
- 2) L'emissione di obbligazioni è deliberata dell'Organo Amministrativo. La deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e descritta a norma dell'articolo 2436 C.C., nel rispetto dei limiti di legge.
- 3) I titolari di obbligazioni dovranno scegliere un rappresentante comune.
- 4) All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale nel Registro delle Imprese.

### **ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA**

- 1) Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale. Con diversa motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo o su espressa richiesta del socio Regione Siciliana le assemblee ordinarie e straordinarie potranno tenersi in altro luogo o località. In ogni caso l'assemblea dovrà svolgersi in uno Stato membro dell'Unione Europea.



## Terme di Siacca S.p.A

a socio unico

- 2) L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso da comunicare ai soci con raccomandata A/R almeno otto giorni prima dell'assemblea.
- 3) L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.
- 4) In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti, a norma dell'articolo 2366, 4° comma C.C. la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.
- 5) Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 6) L'assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

### **ARTICOLO 11- COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, per deliberare su quanto previsto dalla Legge, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.
- 2) Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
- 3) L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione sociale di oltre 1/3 (un terzo) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale rappresentato in assemblea.
- 4) Il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole di un terzo del capitale.
- 5) L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie riservate indicate dall'articolo 2364, 1° comma, c.c., e sull'assunzione di partecipazione in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le medesime; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa di bilancio.

### **ARTICOLO 12 – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza dall'Amministratore Delegato se nominato o, in caso, in mancanza, da altro componente dell'assemblea, designato a maggioranza dall'assemblea stessa .
2. il Presidente è assistito da un segretario, a meno che il verbale non sia, ovvero, debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.
3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.



## Terme di S. Maria S.p.A

a socio unico

### **ARTICOLO 13 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

1. L'intervento in assemblea è regolato dall'articolo 2370 c.c. e dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n.1745.
2. ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Resta fermo che nessuno può rappresentare in assemblea più di venti soci.
3. E' consentito l'intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:
  - a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere documenti;
  - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
4. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

### **ARTICOLO 14 – AMMINISTRAZIONE**

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri ovvero da un Amministratore Unico
2. La nomina dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea.
3. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.
5. Gli emolumenti spettanti all'Organo Amministrativo sono fissati dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione della carica.

### **ARTICOLO 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi consiglieri il Presidente.
2. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

### **ARTICOLO 16 – POTERI DEL CONSIGLIO**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, segnatamente, ha la facoltà di adottare tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.



5



## Terme di S. Maria S.p.A

a socio unico

Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo delibera sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio, sugli adeguamenti dello statuto a disposizione normative.
3. Il consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta o L'Amministratore Unico delibera la costituzione di uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, lettera a), c.c.
4. La delibera di costituzione deve indicare quanto previsto dall'articolo 2436. c.c.
5. L'Organo Amministrativo potrà ammettere strumenti finanziari di partecipazione agli affari per i quali siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447-bis lett. a) c.c., con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono.

### **ARTICOLO 17 – DELEGA DI POTERI AMMINISTRATIVI**


1. Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. La composizione del comitato esecutivo dovrà rispettare i criteri indicati dall'articolo 14, 2° comma, del presente statuto.
2. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi sociali e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
3. L'organo esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
4. L'amministratore delegato sarà designato tra i membri eletti dall'assemblea.

### **ARTICOLO 18 – SEGRETARIO**

1. Il consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

### **ARTICOLO 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato cui sia stata conferita apposita delega, con fax, e-mail o telegramma spediti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero per posta prioritaria o raccomandata spedita almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di convocazione per fax ed e-mail, dovrà essere accertata la ricezione del messaggio attraverso rapporto di conferma. Le convocazioni si fanno agli indirizzi resi noti dai consiglieri al Presidente al momento dell'accettazione della carica, o, se modificati, a quelli successivamente indicati per iscritto a mezzo raccomandata a/r, indirizzata al Presidente presso la sede della società.
2. Le riunioni del Consiglio possono effettuarsi utilizzando mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti; è pertanto necessario che:



## Terme di Siacca S.p.A

a socio unico

- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di accettare l'identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere documenti;
  - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
3. Ogni centottanta giorni dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per la relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali.
  4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
  5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

### **ARTICOLO 20 – DIRETTORE GENERALE**

1. l'Organo Amministrativo nomina un Direttore Generale e ne determina i poteri e i compensi spettanti.
2. Il direttore nominato deve essere in possesso di requisiti di esperienza, professionalità ed onorabilità adeguanti alla dignità dell'incarico avuto riguardo alla peculiare attività svolta dalla società nei settori di intervento.

### **ARTICOLO 21 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

1. Spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, nei limiti della delega conferita, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art.2381 codice civile, la firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi e la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

### **ARTICOLO 22 – COLLEGIO SINDACALE**

1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. I membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, saranno nominati dall'assemblea
4. Due membri effettivi ed un membro supplente saranno nominati dall'Assemblea.
5. L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante, nei limiti delle previsioni del Piano tecnico, economico e finanziario.

### **ARTICOLO 23 – CONTROLLO CONTABILE**

1. Il controllo contabile sulla società deve essere esercitato, a norma dell'articolo 2409-bis, c.c., da un singolo revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il ministero della Giustizia.
2. L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.



## Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

### **ARTICOLO 24 – BILANCIO**

1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

### **ARTICOLO 25 – SCIoglimento**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento, a qualsiasi caso imputabile, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che prevede anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritto ai soci.

### **ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al Foro di Palermo, unico foro competente

Il Liquidatore  
(Dr. Carlo Domenico Turriciano)